



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2012
N. 58 del Reg. Delibere

OGGETTO: ADOZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA.

L'anno 2012, il giorno 28 del mese di SETTEMBRE alle ore 20:00 e seguenti, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai Consiglieri ai sensi dell'art. 6 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, presso la sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
DOTT. FAVOT DORINO	Sindaco	Presente
SIG. BOER STEFANO	Consigliere	Presente
SIG. CERESER GIOVANNI	Assessore	Presente
SIG. CESCON CANDIDO	Consigliere	Presente
DOTT. GASPAROTTO DANIELE	Assessore	Presente
DOTT. GIACOMET SIMONE	Vice Sindaco	Presente
SIG. MACCAN MARZIO	Assessore	Presente
SIG. PICCININ DAVIDE	Consigliere	Presente
RIZZI SERGIO	Consigliere	Presente
SIG. ROS YURI	Assessore	Presente
SIG. ROSSETTO MAURIZIO	Consigliere	Presente
GEOM. BELFANTI NERIO	Consigliere	Presente
SIG. DE MARCHI DENIS	Consigliere	Presente
SIG. RA PIGOZZI NADIA	Consigliere	Presente
SIG. ROSSETTO WALTER	Consigliere	Presente
SIG. CEOLIN ANDREA	Consigliere	Presente
SIG. PUIATTI MORENO	Consigliere	Presente

Partecipa il Segretario ROVER DOTT. PAOLA.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FAVOT DOTT. DORINO nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: ADOZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto presentata dall'Assessore alle Finanze, sulla quale sono stati espressi i pareri favorevoli del Responsabile incaricato di P.O. e del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO l'articolo 13 del decreto – legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazione nella legge 22 dicembre 2011 n. 214, il quale dispone quanto segue:

- l'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015;

- l'imposta municipale propria sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento;

RICHIAMATO l'articolo 52, commi 1 e 2, del Dlgs n. 446/1997:

- i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, ad esclusione delle materie concernenti l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti (comma 1);

- i regolamenti sono approvati con deliberazione del comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, con effetto del 1° gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO che per l'articolo 13, comma 15 del DL n. 201/2011, a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni entro il termine previsto è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del DLgs n. 446/1997;

RITENUTO di approvare il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria con effetto dal 1° gennaio 2012;

TENUTO CONTO che l'articolo 13, commi da 6 a 10 del decreto – legge n. 201/2011, disciplina la materia concernente le aliquote e le detrazioni, come di seguito riepilogata:

Disciplina per le aliquote

il Comune può modificare la misura percentuale di base come segue:

Aliquote	Misura	Potestà regolamentare	Potere del Comune
Base	0,76%	$0,46\% < x < 1,06\%$	Ridurla fino allo 0,4% nei seguenti casi: immobili non produttivi di reddito fondiario; immobili posseduti dai soggetti passivi IRES; immobili locati. Ridurla fino allo 0,38% nel caso di fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice
Abitazione principale e pertinenze	0,4%		$0,2\% < x < 0,6\%$
Fabbricati strumentali all'esercizio delle attività agricole	0,2%		Ridurla fino allo 0,1%

Disciplina per la detrazione

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e, l'importo complessivo della maggiorazione al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00 (da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base di euro 200,00);

La detrazione di cui ai precedenti commi si applica altresì:

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari;
- agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

Il Comune può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella base per le unità immobiliari tenute a disposizione;

DATO ATTO che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione possono, a discrezione dell'Amministrazione, essere applicate anche nei casi seguenti:

- all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, e che sia equiparata all'abitazione principale con norma regolamentare (articolo 3,

comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662);

- all'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

RILEVATO il perdurare della situazione economica di crisi, che colpisce ormai dal 2008 quasi tutti i settori produttivi, si ritiene opportuno applicare, per le acquisizioni di cui ai successivi punti 1 e 2 avvenute nel periodo 01.01.2012 - 31.12.2014 e per la durata di tre anni dalla data di acquisizione, ai fabbricati censiti nelle categorie catastali D1, D7 e D8, l'aliquota agevolata del 0,5%, a condizione che:

1) gli immobili siano acquisiti da procedura fallimentare ed utilizzati, entro sei mesi dall'acquisizione, per l'espansione di un'attività economica già avviata;

2) gli immobili, compresi anche quelli del punto precedente, siano acquisiti per l'avviamento, entro sei mesi dall'acquisizione, di una nuova attività economica;

L'agevolazione, in caso di cessazione anticipata rispetto ai tre anni, verrà meno con la cessazione dell'attività economica.

EVIDENZIATO che per l'articolo 13, comma 11 del decreto – legge n. 201/2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari all'0,38% applicato alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, ovvero con le modalità stabilite dai provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate del 12 aprile 2012 e del 25 maggio 2012. A decorrere dal 1° dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino postale;

PRESO ATTO che le aliquote e detrazioni d'imposta approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione, in via sperimentale, dell'Imposta Municipale Propria;

TENUTO CONTO che per quanto non viene specificamente ed espressamente previsto dalla presente deliberazione, si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, all'art. 13 del decreto - legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modifiche dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente” ed al D.L. n. 16/2012 convertito in L. 40/2012;

PRESO ATTO che la presente proposta di deliberazione e l'allegato regolamento sono stati trattati:

- dalla II commissione consiliare permanente “Commissione per bilancio, tributi e finanze” nella seduta del 19.09 c.a.;

- dalla commissione capigruppo in data 19 settembre 2012;

VISTI gli emendamenti presentati nel corso della discussione dal Cons. De Marchi (n. 1 e 2) e dal Cons. Ceolin, allegati al presente atto;

UDITI gli interventi riportati nell'allegato sub C);

PRESO ATTO che alle ore 22:40 la seduta consiliare viene sospesa per permettere ai Consiglieri e al Responsabile del Servizio Finanziario di esaminare gli emendamenti presentati;

CONSIDERATO che alle 22:55 riprendono i lavori della seduta consiliare;

UDITO l'intervento del Sindaco, il quale ricorda che ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Regolamento del Consiglio Comunale, successivo allo Statuto, non è possibile votare emendamenti e ordini del giorno che abbiano valenza amministrativa e/o contabile e comportino quindi la necessità di un'ulteriore valutazione sotto il profilo di regolarità tecnica e contabile;

DATO ATTO altresì che, nonostante la non ammissibilità, il Responsabile del Servizio Finanziario ha comunque espresso un **parere contrario** in merito **all'emendamento n. 2** del Cons. De Marchi ed **all'emendamento del Cons. Ceolin**, in quanto privi di copertura finanziaria;

PRESO ATTO che **l'emendamento n. 1** presentato dal **Cons. De Marchi** viene posto in votazione riportando il seguente esito: presenti e votanti n. 17, astenuti n. 1 (Pigozzi), contrari n. 11, favorevoli n. 5 (Rossetto Walter, Belfanti, De Marchi, Puiatti e Ceolin), resi per alzata di mano; pertanto l'emendamento in discussione **viene respinto**;

UDITE le dichiarazioni di voto di seguito riportate:

Puiatti (Cambiare Prata): "Abbiamo capito il parere tecnico del dott. Sorbello e ci adeguiamo; riteniamo però che l'emendamento n. 1 del Cons. De Marchi fosse buono, perché andava in restrizione dell'applicazione della norma e la sua approvazione avrebbe comportato un maggior introito per le casse comunali; inoltre andava a premiare chi investiva sul territorio e non chi veniva a ristrutturare. Pertanto ci asterremo dal voto".

Belfanti (Prata Viva): "Pur ritenendo che ci sono aspetti di vantaggio per i cittadini e per alcune categorie in questa proposta, il fatto di non aver recepito alcuna precisazione con la motivazione che si andava a complicare eventuali interpretazioni quando invece quanto proposto dal Cons. De Marchi andava a chiarire perché evitava interpretazioni particolari; di fronte a ciò, pur consci che ci sono delle difficoltà di carattere finanziario-economico, riteniamo fosse doveroso in questo momento dare un segnale di aiuto alle aziende; pertanto non voteremo a favore del regolamento in oggetto."

De Marchi (Prata Viva): "Auspico che in futuro argomenti così importanti come quello in discussione vengano trattati in maniera più approfondita, allungando i tempi a disposizione della commissione e non come è stato fatto l'ultima volta, quando la commissione è stata convocata solo otto giorni prima dell'approvazione in Consiglio Comunale."

Sindaco: precisa che analoga richiesta era stata formulata in sede di Commissione e che l'Amministrazione ha rispettato i termini stabiliti dai regolamenti.

Pigozzi (Gruppo Misto): "Non si può improvvisare, è necessario avere il tempo di ragionare sulle cose e di capire; anch'io ritengo che argomenti così importanti vadano discussi con maggiore calma, dando alle persone il tempo necessario per pensare su cosa si va a votare e quindi mi asterrò dalla votazione."

CON voti: favorevoli n. 11, contrari n. 3 (Rossetto Walter, Belfanti e De Marchi), astenuti n. 3 (Puiatti, Ceolin e Pigozzi), resi per alzata di mano dai n. 17 presenti e votanti

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto;

2. di stabilire le seguenti **aliquote** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

2.1 Aliquota Base - Misura 0,76%

2.2 Abitazione principale e pertinenze – Misura 0,4%

Si applica altresì per le seguenti fattispecie imponibili:

- titolare del diritto di abitazione acquisito a seguito di assegnazione della casa coniugale disposta con il provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

2.3 Fabbricati ad uso strumentale dell'attività agricola – Misura 0,2%;

2.4 Fabbricati censiti nelle categorie catastali D1 (opifici), D7 (fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni) e D8 (fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni) acquisiti con le modalità di cui ai punti 1 e 2 nel periodo 01.01.2012 - 31.12.2014 e per la durata di tre anni dalla data di acquisizione, aliquota agevolata del 0,5%, a condizione che:

1. gli immobili siano acquisiti da procedura fallimentare ed utilizzati, entro sei mesi dall'acquisizione, per l'espansione di un'attività economica già avviata;
2. gli immobili, compresi anche quelli acquisiti da procedura fallimentare, siano acquisiti per l'avviamento, entro sei mesi dall'acquisizione, di una nuova attività economica;

L'agevolazione, in caso di cessazione anticipata rispetto ai tre anni, verrà meno con la cessazione dell'attività economica;

3. di stabilire le seguenti **detrazioni**:

- abitazione principale: detrazione euro 200,00, maggiorata di euro 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari : detrazione euro 200,00,

- all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, e che sia equiparata all'abitazione principale con norma regolamentare (articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662): detrazione euro 200,00,

- all'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata: detrazione euro 200,00;

4. di prendere atto che

- per le aree fabbricabili collocate all'interno delle zone individuate nel territorio comunale, come da Piano Regolatore Comunale, il valore venale in comune commercio minimo è quello indicato nell'allegato "A", parte integrante della presente deliberazione;

- per le aree edificabili che non sono riconducibili all'interno delle suddette categorie, il valore venale minimo in comune commercio è di euro 15,00/mq;

- per le aree agricole anche se possedute da coltivatori diretti iscritti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, sulle quali è in corso la realizzazione o la

ristrutturazione di un fabbricato, considerato che l'area interessata non può essere utilizzata mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali, il valore venale minimo in comune commercio è di euro 15,00/mq;
- nei casi sopra indicati, il soggetto passivo d'imposta è tenuto a dichiarare la superficie effettivamente utilizzata a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici vigenti.

5. di prendere atto che

- l'importo minimo per il versamento dell'imposta netta è di euro 12,00 per anno d'imposta; nel caso in cui l'importo dell'imposta netta sia compreso tra euro 13,00 ed euro 24,00, il versamento deve essere eseguito in unica soluzione;
- nel caso di più comproprietari o contitolari di diritti reali sull'immobile oggetto di imposizione, il versamento regolarmente effettuato da uno di essi per l'intero ammontare dell'imposta dovuta ha piena efficacia liberatoria degli altri comproprietari o contitolari, a condizione che sia individuato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e che siano comunicati al Comune i nominativi degli altri contitolari;

6. di dare atto che le aliquote e detrazioni d'imposta approvate con il presente atto deliberativo **hanno effetto dal 1° gennaio 2012**, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;

7. di tener conto che per quanto non viene specificamente ed espressamente previsto dalla presente deliberazione, si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, all'art. 13 del decreto - legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modifiche dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente" ed al D.L. 16/2012 convertito il L. 40/2012;

8. di approvare la disciplina concernente l'applicazione dell'imposta municipale propria contenuta nell'apposito Regolamento, parte integrante della presente deliberazione;

9. di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

10. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003 e s.m.i, con successiva, separata e palese votazione, il cui esito si riporta: favorevoli n. 11, contrari n. 3 (Rossetto Walter, Belfanti e De Marchi), astenuti n. 3 (Puiatti, Ceolin e Pigozzi), resi dai n. 17 presenti e votanti.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Prata di Pordenone, 24 settembre 2012

IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O.
F.TODOTT. SALVATORE SORBELLO

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to FAVOT DOTT. DORINO

Il Segretario
F.to ROVER DOTT. PAOLA

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 03/10/2012 viene affissa all'Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 18/10/2012, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n. 21.

Comune di Prata di Pordenone, li 03/10/2012

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to SIG.RA CRISTINA CORAZZA

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/09/2012, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Il Responsabile dell'Esecutività
F.to SIG.RA CRISTINA CORAZZA

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.